TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 41

T. U. 1926, art. 37; legge 1° luglio 1926, n. 1194

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune deve essere raccolta in un registro e conservata negli archivi del comune.

La lista deve recare il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero del fascicolo relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del secondo comma dell'articolo 32.

Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune e le liste degli elettori delle sezioni.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-41-t-u-1926-art-37-legge-1-luglio-1926-n-1194/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it